

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport

La Divisione della formazione professionale

visto il Regolamento interno del Corso passerella per le professioni dell'artigianato, dell'edilizia e dell'industriale del 10 giugno 2014;

richiamati:

- l'art. 37, cpv. 2 della Legge della scuola del 1. febbraio 1990;
- la risoluzione del Consiglio di Stato n. 1934 del 16 aprile 2013;

sentiti:

- le direzioni delle Scuole professionali interessate;
- l'Ufficio dell'orientamento scolastico e professionale;

su proposta dell'Ufficio della formazione industriale, agraria, artigianale e artistica;

d e c i d e :

1. E' approvato il Regolamento interno del Corso passerella per le professioni dell'edilizia e dell'industriale del 27 agosto 2015 ed entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2015-2016.
2. Il Regolamento del 10 giugno 2014 è abrogato.
3. Intimazione a:
 - Direzioni delle Scuole professionali interessate;
 - Ufficio dell'orientamento scolastico e professionale, 6500 Bellinzona;
 - Associazioni professionali interessate.
3. Comunicazione a:
 - Sezione amministrativa del DECS, 6501 Bellinzona;
 - Ufficio della formazione industriale, agraria, artigianale e artistica, in sede;
 - Ufficio amministrativo delle finanze e del controllo, in sede;
 - Direttori dei corsi interaziendali (per il tramite dell'Associazione professionale di riferimento).

DIVISIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Il direttore:

Paolo Colombo

La capoufficio della
formazione industriale, agraria,
artigianale e artistica:

Silvia Gada

Regolamento interno del Corso passerella per le professioni dell'artigianato, dell'edilizia e dell'industriale del 27 agosto 2015

vista la Risoluzione del Consiglio di Stato n. 1934 del 16 aprile 2013;

ritenuto che le denominazioni personali e professionali utilizzate nel presente regolamento s'intendono al maschile e al femminile;

Art. 1. Istituzione

¹ È istituito il Corso passerella per i giovani che seguono un tirocinio in una professione nel settore dell'edilizia, dell'industriale o agrario che porta al conseguimento di un attestato federale di capacità (AFC) o di un certificato di formazione pratica (CFP) e che non hanno ancora compiuto sedici anni entro il 31 dicembre dell'anno d'inizio dell'apprendistato.

² Il Corso passerella ha tre indirizzi:

- per le professioni quadriennali;
- per le professioni triennali che includono una preponderanza di lavori considerati pericolosi tali da non permettere l'approvazione del contratto di tirocinio;
- per le professioni triennali e biennali che presentano piani di formazione che permettono l'inizio dell'apprendistato con un piano di formazione alternativo che esclude i lavori considerati pericolosi.

Art. 2 Ammissione al Corso passerella

¹ L'ammissione al Corso passerella avviene sulla base della notifica di assunzione allestita dalla Divisione della formazione professionale (DFP).

² L'Ufficio della formazione industriale, agraria, artigianale e artistica stabilisce la sede scolastica nella quale il giovane frequenta il Corso passerella.

³ Possono essere ammessi al Corso passerella unicamente i giovani residenti nel Cantone.

⁴ L'ammissione al Corso passerella deve avvenire al più tardi entro il 31 agosto. In casi eccezionali, l'ammissione, a condizione che ci siano posti disponibili, può essere approvata entro il 31 ottobre.

Art. 3 Sedi scolastiche, aree professionali e sezioni

A dipendenza delle iscrizioni, l'Ufficio della formazione industriale, agraria, artigianale e artistica definisce le sedi nelle quali è istituito il Corso passerella, le aree professionali a cui è destinato e il numero di sezioni.

Art. 4 Piano di formazione

¹ Il piano di formazione settimanale del Corso passerella per le professioni quadriennali comprende le seguenti materie d'insegnamento:

- a. le materie secondo l'Ordinanza di formazione di base con la classe di persone regolarmente in formazione include Cultura generale ed Educazione fisica.
- b. le seguenti materie culturali:
 - 1. Lingua italiana 2 lezioni
 - 2. Lingua tedesca 2 lezioni
 - 3. Matematica 3 lezioni
 - 4. Informatica 3 lezioni
 - 5. Tecniche di studio 2 lezioni

c. le materie di cultura tecnica e attività pratiche:

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| 7. Conoscenze tecniche generali | 2 lezioni |
| 8. Attività pratiche e laboratorio | 8 lezioni |

Totale	22 lezioni
--------	------------

² Il piano di formazione settimanale del Corso passerella per le professioni triennali del settore edilizia che includono una preponderanza di lavori considerati pericolosi tali da non permettere l'approvazione del contratto di tirocinio comprende le seguenti materie d'insegnamento:

a. le materie secondo l'Ordinanza di formazione di base con la classe di persone regolarmente in formazione include Cultura generale e Educazione fisica.

b. le seguenti materie culturali:

- | | |
|-----------------------|-----------|
| 1. Lingua italiana | 2 lezioni |
| 2. Lingua tedesca | 2 lezioni |
| 3. Matematica | 2 lezioni |
| 4. Informatica | 3 lezioni |
| 5. Tecniche di studio | 3 lezioni |

c. le materie di cultura tecnica e attività pratiche:

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| 7. conoscenze tecniche generali | 2 lezioni |
| 8. Attività pratiche e laboratorio | 8 lezioni |

Totale	22 lezioni
--------	------------

³ Il piano di formazione settimanale del Corso passerella per le professioni triennali del settore del verde (giardinieri) che presentano piani di formazione che permettono l'inizio dell'apprendistato con un piano di formazione alternativo che esclude i lavori considerati pericolosi comprende le seguenti materie d'insegnamento:

a. le materie secondo l'Ordinanza di formazione di base con la classe di persone regolarmente in formazione include Cultura generale e Educazione fisica.

b. le seguenti materie culturali:

- | | |
|-----------------------|-----------|
| 1. Lingua italiana | 2 lezioni |
| 2. Lingua tedesca | 2 lezioni |
| 3. Matematica | 2 lezioni |
| 4. Informatica | 3 lezioni |
| 5. Tecniche di studio | 3 lezioni |

c. le materie di cultura tecnica e attività pratiche:

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| 6. Attività pratiche e laboratorio | 9 lezioni |
|------------------------------------|-----------|

Totale	21 lezioni
--------	------------

⁴ Le conoscenze tecniche generali vertono su temi del settore specifico dell'area professionale a cui è destinato il Corso.

⁵ Le attività pratiche e di laboratorio possono svolgersi all'esterno dell'istituto o presso altri centri di formazione riconosciuti dalla DFP.

Art. 5 Valutazione

¹ Alla fine di ogni semestre è assegnata una valutazione in ogni materia del piano di studio.

² A metà di ogni semestre è previsto un giudizio intermedio.

³ Il Consiglio di classe assegna la nota di condotta e di applicazione.

⁴ Le valutazioni sono espresse con le note in uso nelle scuole professionali; possono essere assegnati i mezzi punti.

Art. 6 Passaggio dal pretirocinio al Corso passerella

In casi particolari o quando viene concordata una promessa di assunzione per l'anno successivo, la DFP può concedere al giovane che frequenta il pretirocinio di passare al Corso passerella.

Art. 7 Obbligo di frequenza e giustificazione delle assenze

¹ I giovani sono tenuti a frequentare tutte le lezioni previste nel piano di studio.

² Le assenze devono essere annunciate e giustificate dal rappresentante legale alla direzione del Corso entro tre giorni dal rientro a scuola.

³ In caso di frequenza inferiore all'85% delle lezioni dispensate, la direzione dell'istituto può proporre alla DFP l'esclusione del giovane dal Corso passerella.

Art. 8 Riconoscimento delle materie assolte nel Corso passerella

¹ Unicamente per i giovani che hanno frequentato un corso passerella definito all'art. 4 cpv. 1 o al cpv. 2, le materie definite nell'Ordinanza di formazione di base possono essere riconosciute alle seguenti condizioni:

- a. la media delle note di tutte le materie è pari o superiore al 4,0.
- b. nessuna insufficienza sotto il 3,5;
- c. nessuna insufficienza nelle materie definite nell'Ordinanza di formazione di base.

² La persona in formazione può accedere al secondo anno di formazione per quanto concerne la parte scolastica, su richiesta delle parti contraenti.

Art. 9 Aspetti finanziari e assicurativi

¹ La frequenza del Corso passerella è gratuita.

² Le spese di trasferta dal domicilio alla sede scolastica, le spese di vitto, il materiale scolastico personale e le spese di partecipazione a visite e gite di studio sono a carico dei rappresentanti legali dei giovani che frequentano il Corso passerella.

³ Per le spese di trasferta è riservato l'eventuale contributo del Fondo cantonale per la formazione professionale.

⁴ I giovani che frequentano il Corso passerella sono assicurati secondo le norme stabilite dalla Legge concernente l'assicurazione sulla responsabilità civile e sugli infortuni scolastici.

⁵ Il premio per gli infortuni professionali e non professionali è a carico dei rappresentanti legali della persona in formazione.

Art. 10 Interventi e sanzioni

¹ In caso di mancanze disciplinari si applicano le disposizioni in uso nelle scuole professionali.

² Esse danno luogo, quale primo intervento, a un colloquio chiarificatore con il docente di classe in presenza dei rappresentanti legali e a un richiamo scritto.

Art. 11 Entrata in vigore

¹ Il presente Regolamento interno entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2015-2016.

² L'adozione del presente Regolamento interno è autorizzata dalla DFP con decisione n. 560.15.281 del 1. settembre 2015.

